

CONVENZIONE

TRA

LA PROVINCIA DI NOVARA

E

IL COORDINAMENTO PROVINCIALE DELLE ASSOCIAZIONI DI PROTEZIONE CIVILE

Si conviene e si stipula quanto segue

Art. 1

La presente convenzione disciplina i rapporti tra l'Amministrazione Provinciale di Novara ed il Coordinamento Provinciale di Volontariato (di seguito chiamato "Coordinamento") entro il cui organismo risultano inserite a pieno titolo singole Associazioni di Protezione Civile della Provincia di Novara nello svolgimento delle specifiche attività, come definite dall'art. 3 della L. 24 febbraio 1992 n. 225, e in attuazione dell'art. 108 del D. Lgs. 112/98.

Art. 2

La Provincia ed il Coordinamento cooperano per favorire, attraverso le prestazioni dei volontari, le attività di cui ai punti successivi nel rispetto della normativa vigente (in particolare della L. 266/1991. art. 7, del D.Lgs. 267/2000 art. 6, degli obiettivi e delle disposizioni emanate dall'Amministrazione provinciale), senza configurare l'attività dei volontari come sostitutiva del personale provinciale.

Ogni forma di collaborazione (che avviene nel rispetto dei diritti e della dignità umana) deve avere sempre come riferimento i contenuti del Piano Provinciale di Protezione Civile e le conformi direttive del Presidente pro-tempore.

Art. 3

Il Coordinamento garantisce la partecipazione volontaria dei propri aderenti che svolgeranno le attività di prevenzione e di soccorso, anche attraverso atti e regolamenti propri.

L'attività verrà svolta attuando periodici interventi (esercitazioni, corsi di formazione, operazioni preventive, ecc.) sul territorio provinciale, a seguito di progetti che il Presidente del Coordinamento dovrà trasmettere all'Amministrazione Provinciale entro la fine dell'esercizio precedente, indicando il presumibile fabbisogno finanziario.

L'Amministrazione Provinciale ed il Coordinamento, valuteranno congiuntamente la adeguatezza delle attività proposte e, sulla scorta della presente convenzione e compatibilmente con le disponibilità di bilancio, l'Amministrazione Provinciale potrà riconoscere un contributo ai fini del loro espletamento o finanziarle direttamente.

Tali attività dovranno essere espletate entro il 31/12 dell'anno di esercizio, dandone riscontro all'Amministrazione Provinciale attraverso una relazione conclusiva esplicativa e una dettagliata rendicontazione delle spese sostenute.

Art. 4

Al verificarsi dell'emergenza sul territorio provinciale, il Presidente della Provincia o suo delegato, in ambito di C.C.S. o meno e d'intesa con la Prefettura, ne prevede gli interventi e, dopo aver disposto formale attivazione – o *personale o deputata a Dirigente e/o Funzionario del Servizio di Protezione Civile della Provincia di Novara* – telefonica e/o fax del Coordinamento Provinciale, comunica tempestivamente al medesimo le attività da realizzarsi .

Il Coordinamento è da definirsi “ aperto “ unicamente nel caso sopraddetto.

Il Coordinamento, garantisce la propria operatività attraverso la presenza di un suo rappresentante all'interno del C.C.S.

Art. 5

Per lo svolgimento delle attività di cui alla presente convenzione, il Coordinamento è autorizzato, previo accordo e stesura dei relativi atti formali necessari, ad impiegare veicoli ed attrezzature in dotazione al Servizio Provinciale di Protezione Civile.

La Provincia di Novara si solleva da ogni forma di responsabilità civile per danni cagionati a terzi dai volontari appartenenti al Coordinamento Provinciale.

La Provincia di Novara d'intesa con il Coordinamento, può assegnare allo stesso in comodato d'uso gratuito veicoli ed attrezzature di proprietà Provinciale che si ritengano necessarie all'espletamento di compiti inerenti la Protezione Civile. I veicoli e le attrezzature in oggetto saranno mantenute dal Coordinamento nelle più idonee condizioni di efficienza e di manutenzione e nel rispetto delle normative vigenti per l'utilizzo.

Art. 6

Il Coordinamento si impegna a garantire la continuità degli interventi regolamentati dalla presente convenzione ed a presentare inoltre alla Provincia, tra il 1° ed il 31 dicembre di ogni anno:

- a) una relazione annuale consuntiva sull'attività svolta.
- b) l'elenco aggiornato delle dotazioni di materiali e mezzi al momento disponibili presso il Coordinamento con il relativo quaderno delle manutenzioni.
- c) una proposta di acquisizione di materiale o mezzi ritenuti necessari all'espletamento delle proprie funzioni.

Il Coordinamento provvede inoltre a stipulare apposita polizza assicurativa per i propri aderenti che prestano attività di volontariato rientranti nella presente convenzione, contro infortuni e per le malattie connesse allo svolgimento delle attività stesse, per la responsabilità civile verso terzi e per qualsiasi evento o danno possa causarsi in conseguenza di esse, esonerando l'Amministrazione Provinciale da qualsiasi responsabilità per danno o incidenti che dovessero verificarsi, anche in itinere, a seguito dell'espletamento delle prestazioni di cui trattasi.

Il Coordinamento stesso provvede a stipulare apposita polizza assicurativa integrativa per i propri aderenti qualora necessaria.

Art. 7

Spese di funzionamento del coordinamento

La Provincia, per propria parte, nei limiti delle somme stanziare nel bilancio di previsione, riconosce al Coordinamento un contributo massimo annuale per spese operative pari a €.

25.000,00. Il contributo sarà così erogato:

- 20 % entro il mese di marzo di ogni anno;
- 40 % entro il mese di luglio di ogni anno previa rendicontazione delle attività relative al 1° semestre;
- 40 % fine anno, previa rendicontazione delle attività relative al 2° semestre.

Le spese sostenute nell'esercizio di richiesti interventi d' emergenza dovranno essere adeguatamente rendicontate a mezzo di documenti contabili quietanzati ed approvati dalla Provincia.

L'Amministrazione Provinciale si riserva, tramite i propri uffici e servizi, di verificare l'andamento quantitativo e qualitativo dei citati interventi.

All'uopo è indetto, su richiesta di una delle parti, un incontro semestrale presso il Servizio Protezione Civile tra rappresentanti del Coordinamento e rappresentanti della Provincia per verificare il buon andamento della presente convenzione.

Art. 8

La convenzione, a decorrere dalla data della sottoscrizione, avrà scadenza al 31/12/2011. Ognuna delle parti potrà disdire la presente convenzione con tre mesi di preavviso dalla sua scadenza, tramite lettera raccomandata A.R.

Ogni modifica ad atti presupposti o collegati alla presente convenzione (es. protocollo d'intesa con la Prefettura, ecc.), comporteranno di conseguenza, ove necessario, la modifica o la risoluzione della convenzione stessa.

Art. 9

La presente convenzione è assoggettata a registrazione solo in caso d'uso le cui spese sono a totale carico della parte che chiederà la registrazione.

Per tutto quanto non espressamente previsto, valgono le norme del Codice Civile.

Letto, approvato e sottoscritto

p. LA PROVINCIA DI NOVARA

p. IL COORDINAMENTO PROVINCIALE DI PROTEZIONE CIVILE